Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 19 maggio 1975

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 aprile 1975, n. **148.**

Disciplina sull'assunzione del personale sanitario ospedaliero e tirocinio pratico. Servizio del personale medico. Dipartimento. Modifica ed integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numeri 130 e 128.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO PRIMO

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 MARZO 1969, N. 130.

Capo I

CONCORSI DEL PERSONALE SANITARIO MEDICO E FARMACISTA

Art. 1.

Dopo il terzo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è aggiunto il seguente comma:

« Ai concorsi ad assistente e ispettore sanitario è ammesso il personale sanitario medico che abbia svolto, con esito favorevole, il tirocinio pratico di cui agli articoli 74 e seguenti del presente decreto, o che sia in possesso della libera docenza o specializzazione nella corrispondente disciplina ».

Art. 2.

Nel quarto comma dell'articolo 62 e nel primo comma dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, la parola: « cinque » è sostituita dalla parola: « tre ».

Dopo il primo comma dell'articolo 64 è aggiunto il seguente comma:

« Le tesi contenute in detto elenco, che non possono superare il numero di 150, sono divise in tre gruppi di argomenti, da ciascuno dei quali viene sorteggiata una tesi ».

Art. 3.

Nel secondo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, le parole: « ispettori sanitari, primari, aiuti e assistenti » sono sostituite dalle parole: « primari e aiuti ».

Art. 4.

L'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

« I requisiti di ammissione all'esame di idoneità a direttore sanitario sono i seguenti:

laurea e abilitazione in medicina e chirurgia;

anzianità di laurea di almeno dieci anni;

libera docenza o specializzazione in igiene, in igiene e tecnica ospedaliera, in igiene e medicina preventiva, in medicina preventiva, in medicina legale, in medicina sociale, in malattie infettive; ovvero servizio di ruolo per cinque anni come vice direttore sa-

nitario, ispettore sanitario, aiuto o assistente presso istituti universitari di igiene, di medicina preventiva, di medicina legale, di medicina sociale o cliniche di malattie infettive, funzionario medico del Ministero della sanità, ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente presso comuni o consorzi provinciali o di consorzi di comuni con popolazione superiore a centocinquantamila abitanti;

servizio di ruolo in una delle seguenti qualifiche: vice direttore sanitario per almeno due anni; assistente universitario di istituti di igiene, di medicina preventiva, di medicina legale, di medicina sociale o di cliniche di malattie infettive con qualifica di aiuto per almeno quattro anni; ispettore sanitario o assistente dei predetti istituti universitari o di cliniche di malattie infettive o nei ruoli dei funzionari medici del Ministero della sanità per almeno sette anni; con qualunque qualifica a posto di sanitario in ospedali civili o militari o cliniche universitarie ovvero ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente in comuni o consorzi provinciali o di consorzi di comuni con popolazione superiore a centocinquantamila abitanti per almeno dieci anni.

La commissione esaminatrice è composta da:

un funzionario medico del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a dirigente superiore medico - presidente;

tre sovraintendenti sanitari di ruolo o direttori sanitari di ruolo - componenti;

un professore universitario di ruolo o fuori ruolo d'igiene, di medicina legale, di medicina preventiva, di medicina sociale, di malattie infettive - componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità - segretario ».

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

« I requisiti di ammissione all'esame regionale di idoneità a vice direttore sanitario sono i seguenti:

laurea e abilitazione in medicina e chirurgia;

anzianità di laurea di almeno sei anni;

libera docenza o specializzazione in igiene, in igiene e tecnica ospedaliera, in igiene e medicina preventiva, in medicina preventiva, in medicina legale, in medicina sociale, in malattie infettive; ovvero servizio di ruolo per cinque anni come ispettore sanitario, aiuto o assistente presso istituti universitari di igiene, di medicina preventiva, di medicina legale, di medicina sociale o cliniche di malattie infettive, funzionario medico del Ministero della sanità, ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente presso comuni o consorzi provinciali o di consorzi di comuni con popolazione superiore a centocinquantamila abitanti;

servizio di ruolo in una delle seguenti qualifiche: ispettore sanitario o assistente di istituti universitari di igiene, di medicina legale, di medicina sociale, di medicina preventiva o di cliniche di malattie infettive o funzionario medico del Ministero della sanità per almeno tre anni; servizio sanitario di ruolo in ospedali civili o militari o cliniche universitarie con qualunque qualifica, ovvero ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente in comuni o consorzi provinciali o di consorzi di comuni con popolazione superiore a centocinquantamila abitanti per almeno cinque anni ».

Art. 6.

L'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

« Art. 71 - (*Tirocinio pratico a ispettore sanitario*). — Ai concorsi per ispettore sanitario sono ammessi i sanitari che abbiano compiuto, con esito favorevole, sei mesi di tirocinio pratico nella disciplina o che siano in possesso della libera docenza o specializzazione nella disciplina ».

Art. 7.

Nel primo comma dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, dopo le parole: « per almeno cinque anni » sono aggiunte le seguenti: « per gli esami di idoneità a primario radiologo ed a primario anestesista è comunque richiesta la libera docenza o la specializzazione nella corrispondente disciplina ».

Art. 8.

Nel primo comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, dopo le parole: « per almeno cinque anni » sono aggiunte le seguenti: « per gli esami di idoneità ad aiuto radiologo e ad aiuto anestesista è comunque richiesta la libera docenza o la specializzazione nella corrispondente disciplina ».

Art. 9.

L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

« Art. 74 - (*Tirocinio pratico ad assistente*). — Ai concorsi per assistente sono ammessi i sanitari che abbiano compiuto, con esito favorevole, sei mesi di tirocinio pratico nella disciplina o che siano in possesso della libera docenza o specializzazione nella disciplina.

La durata del tirocinio in radiologia ed anestesia è di un anno ».

Art. 10.

Al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 74-*bis* - (*Tirocinio pratico*). — Il tirocinio pratico previsto dagli articoli 71, 74 e 94 del presente decreto è svolto presso gli ospedali riconosciuti idonei a tal fine con decreto del Ministro per la sanità, sentita la regione.

Sono esonerati dal tirocinio i sanitari che prestino servizio di ruolo ovvero abbiano conseguito l'idoneità nella disciplina.

La durata del tirocinio è ridotta in ragione della metà del servizio effettuato per i sanitari che abbiano prestato durante il servizio militare servizio medico in ospedali militari in Italia e per coloro che abbiano prestato servizio in ospedali pubblici all'estero. Detto servizio deve essere stato prestato per un periodo non inferiore a sei mesi.

Per essere ammessi a frequentare il suddetto tirocinio, gli interessati devono essere in possesso rispettivamente dei diplomi di laurea e di abilitazione all'esercizio della professione di medico o di farmacista.

I sanitari ammessi a frequentare il tirocinio pratico non hanno alcun rapporto di impiego ed osservano l'orario e gli obblighi del servizio a tempo pieno.

I tirocinanti non possono essere adibiti a sostituzione di personale sanitario dell'ospedale ».

Art. 11.

Al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 74-*ter* - (*Modalità per lo svolgimento del tirocinio*). — Con decreto del Ministro per la sanità, saranno indicati gli ospedali riconosciuti idonei, ivi compresi quelli clinicizzati, per il tirocinio, stabilite le modalità per l'ammissione e lo svolgimento dello stesso e fissati i criteri di valutazione dei titoli ai fini della formulazione della graduatoria per l'assegnazione dei posti disponibili nei singoli ospedali.

Il punteggio per la valutazione dei titoli sarà assegnato per metà ai voti degli esami di profitto e di laurea e per metà ai titoli di servizio e professionali, ai titoli accademici, scientifici e di studio e alle pubblicazioni. A parità di punteggio si terrà conto dei carichi di famiglia e dell'età.

Non possono essere ammessi al tirocinio aspiranti in numero superiore alla metà della dotazione organica degli assistenti e degli aiuti della divisione o del servizio.

In caso di interruzione ingiustificata o di esito sfavorevole del tirocinio il sanitario non può essere riammesso a frequentare il tirocinio nella stessa o in altra disciplina prima di sei mesi dall'interruzione o dal compimento del tirocinio stesso.

In caso di esito favorevole il sanitario non può essere ammesso a frequentare il tirocinio in altra disciplina prima di un anno dal compimento del primo tirocinio.

L'assegno mensile di cui al successivo articolo 74-*quater* è dovuto per un solo periodo semestrale di tirocinio ».

Art. 12.

Al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 74-*quater* - (*Trattamento economico e relazione sull'eseguito tirocinio*). — Ai tirocinanti viene corrisposto, a carico degli enti presso i quali svolgono il tirocinio, un assegno mensile nella misura del 50 per cento del trattamento economico tabellare attribuito all'ispettore sanitario o all'assistente di ruolo a tempo pieno o al farmacista di ruolo, esclusa ogni indennità.

Al termine del tirocinio pratico l'amministrazione dell'ospedale presso il quale è stato compiuto il tirocinio, rilascia una formale certificazione. Alla certificazione dovrà essere allegato il giudizio motivato espresso collegialmente dai sanitari dirigenti delle divisioni, sezioni o servizi presso i quali il tirocinante ha svolto la sua attività ».

Art. 13.

L'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è modificato come segue:

Nel primo comma le parole: « tre mesi » sono sostituite dalle parole: « un mese ».

Al quarto comma dopo la parola: « Repubblica » sono aggiunte le seguenti parole: « — parte prima — e nel Bollettino ufficiale della regione ove ha sede l'ente ospedaliero ».

Nel quinto comma la parola: « sessantesimo » è sostituita dalla parola: « quarantacinquesimo ».

Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro quattro mesi dalla data di chiusura del bando di concorso ».

Art. 14.

L'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è modificato come segue:

Nel secondo comma le parole: « del Ministero della sanità » sono sostituite con le parole: « della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero ».

Dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti commi:

« I primari, designati dall'ordine dei medici della provincia nella quale ha sede l'ente ospedaliero, sono sorteggiati da elenchi predisposti annualmente secondo la disciplina dall'ordine dei medici e comprendenti i sanitari contenuti negli elenchi di cui all'articolo 65 del presente decreto, che prestino servizio negli ospedali della provincia o, per la Valle d'Aosta, della regione.

Qualora non vi siano sanitari di una determinata disciplina il sorteggio è effettuato dagli elenchi nazionali.

Qualora i nominativi dei sanitari contenuti nell'elenco di una determinata disciplina siano meno di dieci l'elenco dovrà essere integrato mediante sorteggio fino a raggiungere il numero preindicato con nominativi di primari della stessa disciplina contenuti nell'elenco nazionale ».

Nel terzo comma dello stesso articolo dopo le parole: « ai candidati » sono aggiunte le parole: « e, per i sorteggi di cui al precedente comma, ai presidenti degli enti ospedalieri della provincia o, per la Valle d'Aosta, della regione ».

Art. 15.

Il secondo comma dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

« La commissione esaminatrice è composta da:

il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

un sovraintendente sanitario di ruolo - componente;

un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di igiene, di medicina legale, di medicina preventiva, di medicina sociale, di malattie infettive - componente;

un funzionario delle carriere direttive del Ministero della sanità - componente;

un funzionario medico con qualifica non inferiore a dirigente superiore medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - segretario ».

Art. 16.

Nell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, la quinta categoria dei titoli di carriera è sostituita dalla seguente:

« Quinta categoria: servizi di ruolo presso enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale per la valutazione dei quali la commissione dispone di un punteggio massimo di punti 6, da attribuire in analogia con i criteri di ripartizione previsti nella terza categoria; altri servizi non compresi nelle categorie precedenti per la valutazione dei quali la commissione dispone di un punteggio massimo di punti 3, da attribuire secondo la natura e la durata dei servizi stessi ».

Nel medesimo articolo i punteggi stabiliti per la valutazione dei titoli di libera docenza e di specializzazione sono modificati nel modo seguente:

« libera docenza in igiene, in medicina sociale, in medicina legale, in medicina preventiva, in malattie infettive punti 3;

libera docenza in microbiologia, in statistica sanitaria punti 1,50;

libera docenza in altra disciplina punti 0,75;

specializzazione in igiene o in igiene e tecnica ospedaliera, in igiene e medicina preventiva, in medicina preventiva, in medicina legale, in medicina sociale, in malattie infettive punti 3;

specializzazione in disciplina affine punti 1,50;

specializzazione in altra disciplina punti 0,75 ».

Il penultimo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente comma:

« I punteggi delle docenze e delle specializzazioni non sono cumulabili se inerenti alla stessa disciplina ».

Art. 17.

Il secondo comma dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

« La commissione esaminatrice è composta da:

il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

un sovraintendente o direttore sanitario di ruolo - componente;

un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di igiene, di medicina legale, di medicina preventiva, di medicina sociale, di malattie infettive - componente;

un funzionario delle carriere direttive del Ministero della sanità - componente;

un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - segretario ».

Art. 18.

Nel primo comma dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, la parola: « idoneità » è sostituita dalle parole: « tirocinio pratico ».

Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente comma:

« La commissione esaminatrice è uguale a quella prevista per il concorso a direttore sanitario ».

Art. 19.

Il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono sostituiti dai seguenti:

« La commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

50 punti per i titoli;

50 punti per le prove di esame.

Questi ultimi sono ripartiti come segue:

30 punti per l'esame clinico;

10 punti per la prima prova pratica;

10 punti per la seconda prova pratica.

I 50 punti attribuiti ai titoli sono ripartiti come segue:

a) titoli di carriera: punti 30;

b) titoli accademici e di studio in discipline sanitarie: punti 10;

c) titoli scientifici e pubblicazioni: punti 10.

Per la valutazione si applicano i criteri stabiliti per il concorso a direttore sanitario.

L'idoneità relativa alla disciplina è valutata fino a punti 1,50 in proporzione al punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo esame ».

Art. 20.

Il secondo comma dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

« La commissione esaminatrice è composta da:

il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

due primari della disciplina oggetto del concorso, o qualora non esistano primari della disciplina oggetto del concorso, di disciplina affine, estratti a sorte dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanità, di cui all'articolo 65 e utilizzati per il sorteggio dei commissari dell'esame di idoneità della stessa disciplina: uno dei detti primari è sorteggiato dalla apposita commissione istituita presso l'ente ospedaliero, l'altro è sorteggiato dall'ordine dei medici della provincia nella quale ha sede l'ente ospedaliero - componenti;

un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina oggetto del concorso o, qualora non esistano professori universitari della disciplina oggetto del concorso, di disciplina affine, sorteggiato secondo i criteri di cui al precedente comma - componente;

un funzionario delle carriere direttive del Ministero della sanità - componente;

un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente con funzioni anche di segretario ».

Art. 21.

I punteggi, stabiliti dall'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per la valutazione del titolo della libera docenza, sono modificati come segue:

« libera docenza nella disciplina messa a concorso: punti 3;
libera docenza in disciplina affine: punti 1,50;
libera docenza in altra disciplina: punti 0,75 ».

Il penultimo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente comma:

« I punteggi delle docenze e delle specializzazioni non sono cumulabili se inerenti alla stessa disciplina ».

Art. 22.

Il secondo comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

« La commissione esaminatrice è composta da:

il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

due primari della disciplina oggetto del concorso o, qualora non esistano primari della disciplina oggetto del concorso, di disciplina affine, estratti a sorte dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanità, di cui all'articolo 65 e utilizzati per il sorteggio dei commissari dell'esame di idoneità della stessa disciplina: uno dei detti primari è sorteggiato dalla apposita commissione istituita presso l'ente ospedaliero, l'altro è sorteggiato dall'ordine dei medici della provincia nella quale ha sede l'ente ospedaliero - componenti;

un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina oggetto del concorso o, qualora non esistano professori universitari della disciplina oggetto del concorso, di disciplina affine, sorteggiato secondo i criteri di cui al precedente comma - componente;

un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla regione - segretario ».

Art. 23.

Nel primo comma dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, le parole: « idoneità di assistente » sono sostituite dalle parole: « tirocinio pratico ».

Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« La commissione esaminatrice è composta da:

il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

un primario della disciplina oggetto del concorso o, qualora non esistano primari della disciplina oggetto del concorso, di disciplina affine, estratto a sorte dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanità di cui all'articolo 65 ed utilizzati per il sorteggio dei commissari dell'esame di idoneità della stessa disciplina a cura dell'ordine dei medici della provincia in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla regione - segretario ».

Art. 24.

Il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono sostituiti dai seguenti:

« La commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

50 punti per i titoli;
50 punti per le prove di esame.

Quest'ultimi sono ripartiti come segue:

30 punti per la prova scritta;
10 punti per la prima prova pratica;
10 punti per la seconda prova pratica.

I 50 punti attribuiti ai titoli sono ripartiti come segue:

a) titoli di carriera: punti 30;
b) titoli accademici e di studio in discipline sanitarie: punti 10;
c) titoli scientifici e pubblicazioni: punti 10.

Per la valutazione si applicano i criteri stabiliti per il concorso a primario.

L'idoneità alla disciplina è valutata fino a punti 1,50 in proporzione al punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo esame ».

Art. 25.

L'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è modificato come segue:

Nel secondo comma le parole « e regionale » sono sostituite dalle parole: « e il tirocinio pratico ».

Nel terzo comma sono soppresse le parole: « e regionale ».

Nel quarto comma sono soppresse le parole: « e farmacisti », e le parole: « delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionale e regionale » sono sostituite dalle parole: « della commissione dell'esame di idoneità nazionale ».

Nel quinto comma sono soppresse le parole: « e regionali » e le parole: « e farmacisti ».

Art. 26.

L'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

« Art. 94 - (*Tirocinio pratico a farmacista*). — Ai concorsi per farmacista sono ammessi i sanitari che abbiano compiuto, con esito favorevole, sei mesi di tirocinio pratico nella disciplina o che siano in possesso della libera docenza o specializzazione nella disciplina ».

Art. 27.

Nel secondo comma dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, le parole: « del Ministero della sanità » sono sostituite dalle parole: « della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero ».

Art. 28.

Il secondo comma dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

« La commissione esaminatrice è composta da:

il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

due direttori di farmacia di ruolo in servizio presso ospedali con classifica pari o superiore a quella dell'ospedale per il quale è bandito il concorso: dei quali uno sorteggiato dall'apposita commissione istituita presso l'ente ospedaliero, l'altro sorteggiato dall'ordine dei farmacisti della provincia nella quale ha sede l'ente ospedaliero, secondo le modalità indicate negli articoli precedenti - componenti;

un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di chimica farmaceutica o tecnica e legislazione farmaceutica, sorteggiato secondo le modalità indicate negli articoli precedenti - componente;

un funzionario delle carriere direttive del Ministero della sanità - componente;

un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente con funzioni anche di segretario ».

Art. 29.

I punteggi, stabiliti dall'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per la valutazione del titolo della libera docenza, sono modificati come segue:

« libera docenza nella disciplina relativa al posto messo a concorso: punti 3;

libera docenza in disciplina affine: punti 1,50;

libera docenza in altra disciplina: punti 0,75 ».

Il penultimo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« I punteggi delle docenze e delle specializzazioni non sono cumulabili se inerenti alla stessa disciplina ».

Art. 30.

Nel primo comma dell'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, le parole: « idoneità regionale » sono sostituite dalle parole: « tirocinio pratico ».

Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« La commissione esaminatrice è composta da:

il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

un direttore di farmacia di ruolo in servizio presso ospedale con classifica pari o superiore a quella dell'ospedale per il quale è bandito il concorso, sorteggiato presso l'ente ospedaliero secondo le modalità indicate negli articoli precedenti - componente;

un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla regione - segretario ».

Art. 31.

L'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

« La commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

50 punti per i titoli;

50 punti per le prove di esame.

Questi ultimi sono ripartiti come segue:

20 punti per la prima prova pratica;

20 punti per la seconda prova pratica;

10 punti per la prova orale.

I 50 punti attribuiti ai titoli sono ripartiti come segue:

a) titoli di carriera: punti 30;

b) titoli accademici e di studio in discipline sanitarie: punti 10;

c) titoli scientifici e pubblicazioni: punti 10.

Per la valutazione si applicano i criteri stabiliti per il concorso a direttore di farmacia.

L'idoneità nella disciplina è valutata fino a punti 1,50 in proporzione al punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo esame ».

Capo II

CONCORSI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO, E DEL PERSONALE SANITARIO AUSILIARIO

Art. 32.

Nel primo comma dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, dopo la parola: « equipollente » sono aggiunte le seguenti parole: « ovvero, per i direttori amministrativi in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, diploma di scuola media superiore ».

Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« La commissione esaminatrice è composta da:

il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

un professore universitario di diritto amministrativo - componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità - componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

un direttore amministrativo di ente ospedaliero da cui dipenda almeno un ospedale provinciale designato dall'organizzazione sindacale interessata - componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - segretario ».

Art. 33.

Nel primo comma dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, dopo la parola: « equipollente » sono aggiunte le seguenti parole: « ovvero, per i vice direttori amministrativi in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, diploma di scuola media superiore ».

Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« La commissione esaminatrice è composta da:

il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

un professore universitario di diritto amministrativo - componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità - componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

il direttore amministrativo dell'ente ospedaliero - componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla regione - segretario ».

Art. 34.

Il secondo comma dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

« La commissione esaminatrice è composta da:

il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina messa a concorso - componente;

un funzionario delle carriere direttive del Ministero della sanità - componente;

un direttore tecnico di ruolo laureato nella disciplina oggetto del concorso, designato dalle organizzazioni sindacali interessate - componente;

un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente, designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla regione - segretario ».

Art. 35.

Il secondo comma dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

« La commissione esaminatrice è composta da:

il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina messa a concorso - componente;

un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente, designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

un direttore tecnico di ruolo laureato nella disciplina oggetto del concorso, designato dalle organizzazioni sindacali interessate - componente;

un primario ospedaliero di ruolo di disciplina affine a quella messa a concorso - componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla regione - segretario ».

Art. 36.

Il secondo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

« La commissione esaminatrice è composta da:

il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

un direttore tecnico di ruolo laureato nella disciplina oggetto del concorso designato dalle organizzazioni sindacali interessate - componente;

un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente, designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero, designato dalla regione - segretario ».

Art. 37.

Al primo comma dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, dopo le parole: « scuole di ostetricia » sono aggiunte le parole: « o enti locali ».

Art. 38.

Il primo comma dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

« I requisiti per l'ammissione ai concorsi per personale di assistenza diretta sono i seguenti:

diploma o abilitazione professionale;

non aver superato i 35 anni, fatta eccezione per coloro che sono in regolare servizio presso ospedali, cliniche universitarie ovvero scuole per infermieri che prevedano, in base a convenzione, un tirocinio pratico presso ospedali o cliniche universitarie;

per il concorso a posti di capo-sala, aver prestato regolare servizio come infermiere professionale o rispettivamente vigilatrice d'infanzia in ospedali, cliniche universitarie o scuole per infermieri che prevedano, in base a convenzione, un tirocinio pratico presso ospedali o cliniche universitarie, per almeno tre anni, essere in possesso del diploma di abilitazione a mansioni direttive e non aver superato i 40 anni di età, fatta eccezione per il personale in servizio regolare presso lo stesso ospedale ».

Art. 39.

Il primo comma dell'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

« Per i concorsi a posti di capo dei servizi sanitari ausiliari sono richiesti requisiti analoghi a quelli previsti per capo-sala ed inoltre una anzianità di regolare servizio non inferiore a tre anni in qualifica di caposala presso ospedali, cliniche universitarie o scuole per infermieri che prevedano, in base a convenzione, un tirocinio pratico presso ospedali o cliniche universitarie ».

Capo III

NORME GENERALI E TRANSITORIE RIGUARDANTI I CONCORSI DI ASSUNZIONE

Art. 40.

Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi, il servizio reso presso istituti di ricovero e cura, classificati infermerie per acuti ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e non ancora trasformati o soppressi ai sensi dell'articolo 65 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, è valutato come il corrispondente servizio reso presso ospedali zonali.

Art. 41.

Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione il servizio reso dal personale sanitario presso gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, presso gli ospedali psichiatrici e gli altri istituti di cura per malattie mentali, presso gli ospedali militari, presso i centri di cui all'articolo 2 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, presso i centri trasfusionali che operano entro gli enti ospedalieri, anche se convenzionati, presso gli istituti provinciali di assistenza all'infanzia e presso i consorzi provinciali antitubercolari è equiparato al corrispondente servizio prestato presso gli enti ospedalieri.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi ospedalieri ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi stessi il servizio reso dal personale laureato dei ruoli speciali della carriera direttiva addetto alle attività sanitarie presso gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, presso gli ospedali psichiatrici e gli altri istituti di cura per malattie mentali, presso gli ospedali militari, presso i centri trasfusionali che operano entro gli enti ospedalieri, anche se convenzionati è equiparato al corrispondente servizio prestato presso gli enti ospedalieri.

Ai fini dell'ammissione ai primi esami di idoneità banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge il servizio già prestato presso laboratori provinciali di igiene e profilassi dai sanitari ospedalieri in servizio non di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, è equiparato al corrispondente servizio prestato presso gli enti ospedalieri.

Ai soli fini dell'ammissione agli esami di idoneità il servizio di ruolo reso in qualità di ufficiale sanitario, medico condotto ovvero sanitario presso enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale è valutato, in ragione del 50 per cento del periodo di effettivo servizio prestato, come servizio reso presso gli enti ospedalieri nella qualifica di assistente semprechè i sanitari abbiano conseguito la libera docenza o la specializzazione nelle relative discipline.

Ai soli fini dell'ammissione agli esami di idoneità il servizio reso in qualità di medico specialista consulente presso pubblici ospedali è valutato, in ragione del 25 per cento del periodo di effettiva durata della convenzione, come servizio non di ruolo reso presso enti ospedalieri nella qualifica di assistente della specialità. I servizi prestati in qualità di consulente presso più ospedali non sono fra loro cumulabili se contemporanei.

Fermo restando quanto disposto dagli articoli 78, 80 e 84 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, così come modificati dalla presente legge, i servizi di cui ai precedenti commi quarto e quinto non sono valutabili come titolo nei concorsi di assunzione.

Con decreto del Ministro per la sanità, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà indicato a quali qualifiche e servizi ospedalieri corrispondono le qualifiche ed i servizi resi presso gli enti di cui al presente articolo.

Art. 42.

Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità il servizio prestato all'estero da sanitari italiani è equiparato al servizio di ruolo.

Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione il predetto servizio è valutato con i punteggi previsti per il servizio di ruolo ridotti del 10 per cento.

I sanitari italiani, che abbiano prestato all'estero un periodo continuativo di servizio di un anno nella disciplina, possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione nella disciplina stessa a prescindere dal possesso del requisito del tirocinio pratico nella disciplina.

I sanitari italiani, che abbiano prestato all'estero servizio nella qualifica e disciplina per almeno cinque anni e siano in possesso dei requisiti richiesti per la ammissione al relativo esame di idoneità, possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione nella qualifica e disciplina a prescindere dal possesso del requisito dell'idoneità nazionale o regionale.

I sanitari di cui al precedente comma sono inclusi, a domanda, negli elenchi previsti dall'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi il servizio deve essere riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.

Art. 43.

Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi il servizio reso dai farmacisti presso le farmacie di enti pubblici è equiparato al corrispondente servizio reso presso gli ospedali.

Art. 44.

Nelle commissioni esaminatrici previste dagli articoli 104, 105, 106, 108, 109, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, i funzionari medici, i funzionari amministrativi e gli impiegati del Ministero della sanità sono sostituiti rispettivamente da funzionari medici, funzionari amministrativi ed impiegati di corrispondente qualifica dei ruoli della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero.

Art. 45.

Il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono sostituiti dai seguenti:

« I sanitari in servizio di ruolo possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione nella corrispondente qualifica e disciplina a prescindere dal possesso del requisito della idoneità nazionale o regionale.

I sanitari che abbiano conseguito la idoneità nella corrispondente qualifica o disciplina in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni e della legge 9 agosto 1954, n. 653, e siano in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al relativo esame di idoneità, possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione nella corrispondente qualifica e disciplina a prescindere dal possesso della idoneità nazionale o regionale.

Gli aiuti dirigenti di ruolo che siano in possesso dei requisiti di ammissione all'esame di idoneità a primario possono partecipare ai concorsi di assunzione in detta qualifica della stessa disciplina a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale.

Il Ministro per la sanità predispone distinti elenchi dei sanitari di cui ai precedenti commi secondo la qualifica e la disciplina. All'uopo i sanitari interessati devono presentare documentata domanda di inclusione negli elenchi predetti ».

Art. 46.

Limitatamente ad un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge gli assistenti universitari che abbiano prestato cinque anni di servizio di ruolo e siano in possesso della specializzazione possono partecipare al concorso di assunzione per aiuto nella corrispondente disciplina.

Art. 47.

I sanitari che all'entrata in vigore della presente legge prestino servizio di ruolo a seguito di pubblico concorso per titoli scientifici e pratici ovvero per titoli ed esami, presso pubblici ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici possono partecipare direttamente nella rispettiva e corrispondente qualifica e disciplina ai concorsi di assunzione presso gli ospedali di cui al titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132, a prescindere dal possesso del requisito dell'idoneità nazionale o regionale o del tirocinio pratico di cui agli articoli 71, 74 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, così come modificati dalla presente legge.

A tal fine il Ministro per la sanità predispone entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge distinti elenchi secondo la qualifica e la disciplina dei sanitari di cui al precedente comma. All'uopo i sanitari interessati devono presentare documentata istanza di inclusione negli elenchi predetti.

Il Ministro per la sanità è altresì tenuto ad integrare ed aggiornare annualmente gli elenchi nazionali di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, con i nominativi dei sanitari che prestino servizio di ruolo presso pubblici ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici.

Art. 48.

Il servizio non di ruolo prestato dai sanitari ospedalieri od universitari in qualità di incaricato, straordinario o volontario, è equiparato al servizio di ruolo, ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità nazionali e regionali banditi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione banditi entro la predetta data.

Limitatamente ai primi esami di idoneità banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge il periodo di anzianità di laurea richiesto per l'ammissone ai predetti esami dagli articoli 69 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è ridotto di un anno.

Art. 49.

Limitatamente ad un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge i limiti di età per l'ammissione ai concorsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono elevati di due anni.

Art. 50.

Per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'ammissione ai concorsi ospedalieri, il tirocinio pratico è sostituito dal servizio continuativo nella disciplina di pari durata prestato senza demerito presso un pubblico ospedale civile o militare.

I sanitari che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già conseguito l'idoneità di ispettore sanitario, farmacista o assistente, possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione nella rispettiva qualifica e disciplina a prescindere dal possesso del requisito del tirocinio pratico nella disciplina.

Art. 51.

Limitatamente ad un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, i periodi di anzianità di servizio richiesti nelle carriere direttive degli enti ospedalieri, dagli articoli 102 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per l'ammissione ai concorsi di direttore amministrativo e di vice direttore amministrativo sono ridotti della metà.

Per lo stesso periodo di cui al precedente comma, per i concorsi di cui all'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, il servizio richiesto, non inferiore a tre anni, può essere stato prestato anche presso comuni, province o amministrazioni dello Stato.

I vice direttori amministrativi di ruolo che siano in possesso del diploma di laurea richiesto e che da almeno 18 mesi alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono, in modo continuativo, per incarico, supplenza o interinato, il posto di direttore amministrativo vacante, sono nominati direttamente in ruolo nel predetto posto.

Art. 52.

Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità nazionali e regionali, il servizio non di ruolo prestato in ospedali pubblici in Italia dall'8 maggio 1969 sino a sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge è equiparato al servizio di ruolo.

Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione il servizio non di ruolo di cui al precedente comma prestato dai sanitari non di ruolo che non usufruiscono dell'immissione diretta in ruolo prevista dal titolo terzo della presente legge, è equiparato al servizio di ruolo.

La maggiorazione del punteggio prevista dagli articoli 78, 87 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per il servizio reso presso l'ente che bandisce il concorso, è elevata dal 20 al 40 per cento in favore dei sanitari non di ruolo di cui al precedente comma che partecipano ai concorsi pubblici per i posti occupati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 53.

Limitatamente ad un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge nelle commissioni esaminatrici dei concorsi per direttore, coadiutore ed assistente biologo, il direttore tecnico può essere sostituito da un primario di laboratorio di analisi chimico cliniche, di microbiologia o di istologia e anatomia patologica di ospedale regionale, designato dalle organizzazioni sindacali interessate.

Capo IV

Servizio del personale medico

Art. 54.

A decorrere dal 31 gennaio 1976 le amministrazioni ospedaliere per l'attuazione del proprio programma di attività ed in relazione a comprovate ed effettive esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca, previa autorizzazione della regione, individuano le strutture, le divisioni ed i servizi cui devono essere addetti sanitari a tempo pieno e prescrivono, anche in carenza della specifica richiesta degli interessati, a singoli sanitari delle predette strutture, divisioni e servizi, la prestazione del servizio a tempo pieno.

All'ultimo comma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono aggiunti i seguenti commi:

« I medici ospedalieri a tempo pieno possono espletare incarichi di insegnamento universitario.

Per la predetta attività ai sanitari di cui al precedente comma può essere corrisposto un compenso non superiore al trenta per cento di quello attribuito per la stessa attività ai docenti universitari ».

Titolo secondo

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 MARZO 1969, N. 128. DIPARTIMENTO.

Art. 55.

Nell'ambito del piano regionale ospedaliero le regioni promuovono l'attuazione presso gli ospedali che ne presentino i requisiti delle strutture organizzative a tipo dipartimentale previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, includendo divisioni, sezioni e servizi affini e complementari e in collegamento con altre istituzioni sanitarie della zona servita dall'ospedale.

La responsabilità direttiva collegiale in ordine alla organizzazione di tali strutture e al miglior coordinamento delle unità operative che le compongono è attribuita al comitato previsto dal terzo comma dell'articolo 10 il quale deve essere integrato dai responsabili sanitari delle strutture esterne collegate col dipartimento.

Il Ministro per la sanità istituisce con proprio decreto una commissione per la verifica delle strutture dipartimentali già in atto e per l'elaborazione entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge degli orientamenti necessari all'attuazione delle nuove strutture dipartimentali.

Art. 56.

Ai fini della composizione del consiglio dei sanitari e del consiglio sanitario centrale gli aiuti, capi di sezioni o di servizi autonomi, in servizio di ruolo, sono equiparati ai primari.

Art. 57.

Dopo il quarto comma dell'art. 36 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, è aggiunto il seguente comma:

« Nelle divisioni di odontoiatria e stomatologia i posti-letto possono essere sostituiti parzialmente da unità operative stomatologiche con equivalenza di ciascuna poltrona operativa odontostomatologica a quattro posti-letto. In ogni caso il numero dei posti-letto non potrà essere inferiore a quindici, salvo che per gli ospedali specializzati in odontoiatria e stomatologia ».

Titolo terzo

NORME TRANSITORIE PER LA SISTEMAZIONE IN RUOLO DEL PERSONALE OSPEDALIERO

Art. 58.

I direttori sanitari, i direttori di farmacia, i primari ospedalieri, che siano in regolare servizio non di ruolo continuativo da almeno dieci mesi alla data di entrata in vigore della presente legge in un posto di organico vacante, se in possesso dell'idoneità nella corrispondente qualifica e disciplina sono nominati direttamente in ruolo nel posto stesso, ovvero, se in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'esame di idoneità nella corrispondente qualifica e disciplina, sono trattenuti in servizio nel predetto posto ed il posto è messo a pubblico concorso dopo l'espletamento dei primi esami di idoneità banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il concorso pubblico di cui al precedente comma deve essere bandito entro e non oltre un mese dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro per la sanità che approva la graduatoria degli idonei per ciascuna qualifica e disciplina.

I sovraintendenti sanitari, che siano in regolare servizio non di ruolo continuativo da almeno dieci mesi alla data di entrata in vigore della presente legge in un posto di organico vacante, sono nominati direttamente in ruolo nel posto stesso se in possesso del requisito dell'anzianità di servizio richiesta nella qualifica di direttore sanitario per l'ammissione al relativo concorso di assunzione.

I sovraintendenti, i direttori sanitari, i direttori di farmacia, i primari ospedalieri, in regolare servizio non di ruolo continuativo alla data di entrata in vigore della presente legge in un posto di organico vacante, sono nominati direttamente in ruolo nel posto stesso se già titolari di un posto di ruolo di pari qualifica e disciplina presso un pubblico ospedale.

Art. 59.

I vice direttori sanitari e gli aiuti ospedalieri, che siano in regolare servizio non di ruolo continuativo da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge in un posto di organico vacante, sono nominati direttamente in ruolo nel posto stesso se in possesso dell'idoneità nella corrispondente qualifica e disciplina ovvero mediante un concorso loro riservato se in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ai sensi degli articoli 70 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

I vice direttori sanitari e gli aiuti ospedalieri in regolare servizio non di ruolo continuativo alla data di entrata in vigore della presente legge in un posto di organico vacante, sono nominati direttamente in ruolo nel posto stesso se già titolari di un posto di ruolo di pari qualifica e disciplina presso un pubblico ospedale.

Art. 60.

Gli ispettori sanitari, i farmacisti e gli assistenti ospedalieri che occupino alla data di entrata in vigore della presente legge un posto di organico vacante e che alla stessa data abbiano prestato nel posto stesso almeno sei mesi di regolare servizio non di ruolo continuativo sono nominati direttamente in ruolo nel posto medesimo.

Gli ispettori sanitari, i farmacisti e gli assistenti ospedalieri in regolare servizio non di ruolo continuativo alla data di entrata in vigore della presente legge in un posto di organico vacante, sono nominati direttamente in ruolo nel posto stesso se già titolari di un posto di ruolo nella disciplina presso un pubblico ospedale ovvero se in possesso dell'idoneità della libera docenza o della specializzazione nella disciplina.

Fatta salva l'applicazione del successivo articolo 66 i posti di ispettore sanitario, farmacista e assistente ospedaliero, che si rendano comunque disponibili entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sono assegnati mediante concorso riservato ai sanitari non di ruolo che, a causa di chiamata alle armi o di aspettativa per gravidanza o puerperio, non abbiano potuto rimanere in servizio fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché ai sanitari che abbiano prestato nel triennio precedente l'entrata in vigore della presente legge almeno due anni di regolare servizio, anche non continuativo, nelle rispettive qualifiche.

Gli assistenti anestesisti e radiologi, privi della specializzazione nella rispettiva disciplina, che occupino alla data di entrata in vigore della presente legge un posto di organico vacante e che abbiano prestato nel posto stesso almeno un anno di regolare servizio non di ruolo continuativo, sono nominati direttamente in ruolo nel posto medesimo.

Art. 61.

Gli aiuti dirigenti di ruolo, che siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'esame di idoneità a primario nella disciplina e gli aiuti capi di sezione autonoma o di servizi speciali di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1969, n. 128, in servizio di ruolo e che abbiano l'idoneità a primario nella disciplina, vengono inquadrati in tale qualifica nel caso in cui il posto da essi occupato in ruolo sia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge trasformato in quello di primario.

Le disposizioni di cui all'articolo 58 si applicano anche agli aiuti, in servizio non di ruolo, che occupino un posto di organico di aiuto capo di servizio o di sezione autonoma, ovvero di aiuto dirigente, vacante, e che siano in possesso dell'idoneità a primario nella corrispondente disciplina. Ai predetti sanitari non si applicano le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo tranne il caso in cui abbiano prestato servizio di ruolo, in qualità di primari, nella stessa disciplina presso altro ospedale pubblico.

La maggiorazione del punteggio prevista dall'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per il servizio reso presso l'ente che bandisce il concorso è elevata dal 20 al 40 per cento in favore dei sanitari di cui ai precedenti commi che partecipano ai concorsi pubblici per il relativo posto di primario di nuova istituzione.

Agli aiuti capi di sezione autonoma o di servizi speciali di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, vengono riconosciuti i diritti previsti dall'articolo 3 della legge 3 maggio 1973, n. 213.

Art. 62.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche ai sanitari, in possesso dei necessari requisiti, che abbiano esercitato le funzioni in un posto di organico immediatamente superiore vacante, come previsto dall'articolo 7, quinto, settimo e ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

Le predette disposizioni si applicano altresì ai sanitari in servizio in un posto il cui titolare sia stato trasferito per incarico o a seguito di concorso presso lo stesso od altro ospedale.

I sanitari, titolari di un posto di ruolo, cui vengono applicate le norme previste nel titolo III della presente legge, debbono, entro un mese, optare per il posto di cui sono titolari o per il posto non di ruolo.

In caso di mancata opzione si intende accettato il posto in cui il sanitario presta servizio alla data di scadenza del termine di cui al precedente comma.

Art. 63.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli i sanitari profughi dalla Libia sono equiparati ai titolari di un posto di ruolo se già in servizio in un posto di pari qualifica e disciplina negli ospedali delle cessate amministrazioni italiane in Libia.

Art. 64.

Le norme della presente legge si applicano in quanto compatibili anche ai sanitari in servizio presso ospedali dipendenti da istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Nelle commissioni previste dalla presente legge per i concorsi presso gli istituti di cui al precedente comma i funzionari medici ed amministrativi regionali sono sostituiti da funzionari medici ed amministrativi di corrispondente qualifica del Ministero della sanità.

Art. 65.

In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, il personale ospedaliero non di ruolo che usufruisce dei benefici previsti nel presente titolo è trattenuto in servizio fino all'immissione diretta in ruolo, ovvero allo espletamento dei concorsi pubblici di cui al predetto titolo.

Sono revocati di diritto tutti gli avvisi pubblici relativi a posti per i quali esistano aventi diritto ad usufruire dei benefici previsti nella presente legge. Sono altresì revocati di diritto i concorsi pubblici relativi ai medesimi posti per i quali non siano state completate le operazioni e le prove concorsuali all'atto della entrata in vigore della presente legge.

Art. 66.

I direttori sanitari, i primari, i direttori di farmacia, i vice direttori sanitari, gli aiuti in possesso della prescritta idoneità nella qualifica e disciplina, nonchè gli assistenti, gli ispettori sanitari e i farmacisti che nell'anno precedente a quello dell'entrata in vigore della presente legge, per più di sei mesi, abbiano prestato regolare servizio non di ruolo continuativo ovvero abbiano esercitato le funzioni di cui all'articolo 62 della presente legge in un posto successivamente ricoperto da altro sanitario che sia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto, in relazione ai titoli posseduti, ad essere chiamati in servizio per qualsiasi necessità di sostituzione, interinato, supplenza o incarico che si verifichi nell'ambito dell'ente, nonchè ad essere nominati in ruolo nei posti che, successivamente all'applicazione delle norme di cui al presente titolo, siano o si rendano comunque disponibili nell'ambito dell'ente nelle rispettive qualifiche e discipline o, a domanda, in qualifiche inferiori nella stessa disciplina o in dipliscina considerata affine ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi ospedalieri.

Art. 67.

Il personale laureato dei ruoli speciali della carriera direttiva addetto alle attività sanitarie, che sia in regolare servizio non di ruolo continuativo da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge in un posto di organico vacante, se in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire il posto, è nominato direttamente in ruolo nel posto stesso.

I posti di ruolo di assistente che saranno istituiti entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge nei ruoli del personale di cui al precedente comma, sono conferiti mediante concorso interno riservato al personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che, assunto con altra qualifica, abbia di fatto svolto per almeno un anno servizio come assistente biologo, chimico o fisico e sia in possesso dei requisiti richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per l'ammissione al relativo concorso di assunzione.

Art. 68.

Le capo ostetriche, le ostetriche, gli ortottisti, gli otologopedisti e fisiochinesioterapisti, in regolare servizio non di ruolo continuativo da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge in un posto di organico vacante sono nominati direttamente in ruolo nel posto occupato se in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire il posto stesso.

Art. 69.

I benefici previsti nel presente titolo si applicano altresì al personale non di ruolo che a causa di chiamata alle armi o di aspettativa per gravidanza o puerperio, non abbia potuto compiere i periodi di servizio di dieci o sei mesi previsti dai precedenti articoli.

Art. 70.

Le amministrazioni ospedaliere devono procedere alla nomina diretta in ruolo del personale di cui ai precedenti articoli entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Qualora entro il termine di cui al precedente comma le amministrazioni ospedaliere non abbiano provveduto ad adottare le deliberazioni di nomina diretta in ruolo, il presidente della giunta regionale nomina un commissario per l'adozione delle deliberazioni e per i successivi adempimenti.

Art. 71.

Tutto il personale che da almeno un anno presta servizio continuativo in base a convenzione stipulata con l'ente ospedaliero ai sensi delle vigenti disposizioni nell'ospedale o negli istituti e cliniche universitarie o nei centri trasfusionali con l'osservanza dell'orario normale di servizio stabilito per i dipendenti ospedalieri, qualora la convenzione decada o non sia rinnovata, ha diritto, se in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire il corrispondente posto e sempre che esista nell'organico dell'ente ospedaliero un analogo posto vacante o sia istituito entro un anno dalla decadenza o dal mancato rinnovo della convenzione, alla nomina diretta in ruolo nel posto ovvero, nel caso di più aventi diritto, al concorso interno riservato per il posto stesso.

Ai fini del computo della richiesta anzianità di servizio di un anno si deve tener conto cumulandoli anche dei servizi prestati in base a convenzione in altre qualifiche presso il medesimo ente o presso altro ente ospedaliero.

Ai fini della determinazione dei requisiti richiesti per ricoprire il posto i servizi di cui sopra sono equiparati al servizio di ruolo.

Al personale sanitario è in ogni caso richiesto il requisito dell'idoneità nella qualifica e disciplina.

Art. 72.

I posti di ruolo che risultino vacanti nei servizi trasfusionali istituiti dagli enti ospedalieri a seguito di decadenza o mancato rinnovo delle convenzioni stipulate con la Croce rossa italiana sono conferiti, mediante concorso interno riservato, al personale di ruolo e non di ruolo in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire il posto e in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge nei centri trasfusionali già convenzionati siti all'interno dell'ospedale.

Ai fini della determinazione dei requisiti richiesti per ricoprire il posto i servizi resi nei centri di cui al precedente comma sono equiparati al servizio di ruolo.

Al personale sanitario è in ogni caso richiesto il requisito dell'idoneità nella qualifica e disciplina.

Art. 73.

Le amministrazioni ospedaliere sono tenute entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge a compiere con deliberazione consiliare la ricognizione dei posti vacanti d'organico che non ricadono nell'ambito di applicazione delle norme contenute al titolo terzo della presente legge, dandone immediata comunicazione alla giunta regionale e successivamente provvedono ad indire i relativi pubblici concorsi, fatta salva l'applicazione dell'articolo 66.

Sono altresì tenute ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al precedente articolo 66 a formulare con deliberazione consiliare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascuna qualifica e disciplina la graduatoria dei sanitari aventi diritto ai benefici stessi, in relazione ai titoli posseduti da ciascun sanitario da valutarsi in conformità dei criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di assunzione. All'uopo i sanitari interessati debbono presentare, a pena di decadenza, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge apposita domanda di inclusione nelle predette graduatorie.

NORME FINALI

Art. 74.

Sono revocati gli esami di idoneità per assistente e farmacista già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 75

Sono nulli di diritto ed impegnano la responsabilità personale e diretta di chi li dispone e di chi vi dà esecuzione tutti gli atti o provvedimenti, successivi all'entrata in vigore della presente legge, concernenti assunzioni di personale, promozioni, nomine in ruolo, conferimenti di incarichi, interinati e supplenze effettuati in violazione delle disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numeri 128, 129 e 130, nonché della presente legge. Le supplenze e gli interinati non possono superare i sei mesi né essere rinnovati dopo tale termine.

Art. 76.

E' abrogata ogni disposizione incompatibile con le norme contenute nella presente legge.

Art. 77.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1975

LEONE

MORO — GULLOTTI — COLOMBO — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Tonon, in Oderzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Tonon, con sede in Oderzo (Treviso), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Tonon, con sede in Oderzo (Treviso).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 18 novembre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3962)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Tonon, in San Fior.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Tonon S.n.c., con sede in San Fior (Treviso), ha in corso operazioni di ristrut-

turazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Tonon S.n.c., con sede in San Fior (Treviso).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 18 novembre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3961)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1975.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione del Centro italiano per la formazione e l'addestramento professionale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1123 del 12 luglio 1965 con il quale è stato giuridicamente riconosciuto il Centro italiano per la formazione e l'addestramento professionale (C.I.F.A.P.) e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto ministeriale del 1° febbraio 1972 con il quale sono stati nominati i membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti dell'ente predetto;

Visto il verbale dell'assemblea dei soci del 20 giugno 1974 la quale ha deliberato l'accettazione delle dimissioni del comm. Carlo Franchini da consigliere di amministrazione designando in sua sostituzione, ai sensi degli articoli 5 e 13 dello statuto, l'on. Enrico Quaranta;

Visti i precitati articoli 5 e 13 dello statuto sociale del C.I.F.A.P.;

Decreta:

L'on. Enrico Quaranta è nominato membro del consiglio di amministrazione del Centro italiano per la formazione e l'addestramento professionale (C.I.F.A.P.) in sostituzione del comm. Carlo Franchini dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(3857)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1975.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Potenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1970, registro n. 10, foglio n. 381;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Potenza presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

De Marco dott. Enrico, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Catalani ing. Salvatore, rappresentante del genio civile;

Avena cav. uff. Alfredo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Messina dott. Mario, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Gentile Savino, Paolino Donato, Smaldore Pasquale, Taurisani Giuseppe Antonio, Giuzio Giuseppe, Rapolla Pietro e Arcieri Gaetano, rappresentanti dei lavoratori;

Pasqualucci geom. Giorgio, De Lorenzo geom. Angelo, Galella Giovanni e Perretti dott. Vincenzo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Ambrosio Gerardo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(3771)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Alessandria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Alessandria ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L. 7.619
Salariati fissi:	
comuni	» 5.897
qualificati	» 6.586
specializzati	» 7.261

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(3704)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « X Esposizione internazionale delle attrezzature per il commercio ed il turismo - Expo CT '75 », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « X Esposizione internazionale delle attrezzature per il commercio ed il turismo - Expo CT '75 » che avrà luogo a Milano dal 1° al 9 novembre 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 aprile 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(3655)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1975.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Frosinone.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 18 giugno 1974, n. 129, con il quale l'amministrazione provinciale di Frosinone ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada « Alvito-S. Onofrio-Prato di Rio », che si diparte dalla strada provinciale « Cominia », presso il centro abitato di Alvito e termina sulla strada provinciale « Sora-Pescasseroli » in località Prato di Rio, dell'estesa di km 8 + 600;

Visto il voto 11 febbraio 1975, n. 904/74, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e agli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada « Alvito-S. Onofrio-Prato di Rio » dell'estesa di km 8 + 600 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(3795)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1975.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Palermo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 0011/7/C del 2 marzo 1973 con cui l'amministrazione provinciale di Palermo ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada « Altofonte-Portella della Paglia » della lunghezza di km 8 + 100;

Visto il voto n. 871/74 del 14 gennaio 1975 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse dell'estesa di km 8 + 100 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(3794)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Casoria

Con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze 30 aprile 1975, n. 23, sono stati dismessi dal demanio pubblico, ramo Difesa (Aeronautica) e trasferiti tra i beni patrimoniali dello Stato i sedimi ed i fabbricatini costituenti gli immobili denominati PV/1B e CAST - Impianto ILS/3, contraddistinti nel catasto del comune di Casoria (Napoli) con i seguenti dati:

partita 3440, fg. 8, part. 114 fabbricato rurale Ha. 0.00.12;
partita 3440, fg. 8, part. 115 fabbricato rurale Ha. 0.05.50, totale Ha. 0.05.62.

(3968)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di procedura penale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di procedura penale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4033)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Francesca Balsamo, nata a Gibellina (Trapani) il 22 gennaio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Messina il 27 giugno 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(3814)

La dott.ssa Luisella Enne, nata a Cagliari il 1° luglio 1944, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere moderne conseguito presso l'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano il 4 luglio 1967.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(3815)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

A 317 del 2 aprile 1975 relativa alle garanzie bancarie passive.

(3832)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 69-Roma »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Ponzano Luigi, in Roma, via Principe Amedeo n. 149, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 69-Roma » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Roma.

(3831)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1975, registro n. 6 Agricoltura, foglio n. 281, sono stati respinti i ricorsi presentati l'11 aprile 1972 e l'8 settembre 1973 da Maganuco Sergio, il primo avverso l'art. 75, commi primo, secondo e terzo, del regolamento organico del personale dell'E.T.F.A.S. - Ente di sviluppo in Sardegna, l'allegata tabella *F* e l'art. 3 del bando di concorso, il secondo avverso la deliberazione del consiglio di amministrazione del predetto Ente 23 marzo 1973, n. 12492, concernente l'inquadramento, ai sensi dei precitati articoli, del personale della carriera direttiva, ruolo tecnico dell'agricoltura.

(3970)

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1975, registro n. 6 Agricoltura, foglio n. 280, sono stati respinti i ricorsi presentati l'11 aprile 1972 e il 10 settembre 1973 da Porru Giovanni, il primo avverso l'art. 75, commi primo, secondo e terzo del regolamento organico del personale dell'E.T.F.A.S. - Ente di sviluppo in Sardegna, l'allegata tabella *F* e l'art. 3 del bando di concorso, il secondo avverso la deliberazione del consiglio di amministrazione del predetto Ente 23 marzo 1973, n. 12491, concernente l'inquadramento, ai sensi dei precitati articoli, del personale della carriera direttiva, ruolo tecnico dell'agricoltura.

(3971)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Savelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1975, il comune di Savelli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.462.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2487/M)

Autorizzazione al comune di Villalago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1975, il comune di Villalago (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.087.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2488/M)

Autorizzazione al comune di Cavriglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1975, il comune di Cavriglia (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.911.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2489/M)

Autorizzazione al comune di Ventotene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1975, il comune di Ventotene (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.811.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2490/M)

Autorizzazione al comune di Brusciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1975, il comune di Brusciano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.851.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2491/M)

Autorizzazione al comune di Ronciglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1975, il comune di Ronciglione (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.973.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2492/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 87

Corso dei cambi del 13 maggio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	625,75	625,75	625,78	625,75	628,15	625,70	625,70	625,75	625,75	625,75
Dollaro canadese	604,80	604,80	605,50	604,80	610,80	604,80	604,70	604,80	604,80	604,80
Franco svizzero	253,10	253,10	252,20	253,10	249,66	253,10	252,55	253,10	253,10	253 —
Corona danese	115,27	115,27	115,50	115,27	114,26	115,25	115,40	115,27	115,27	115,25
Corona norvegese	127,94	127,94	128 —	127,94	126,96	127,90	127,80	127,94	127,94	127,92
Corona svedese	160,05	160,05	160,25	160,05	159,45	160,05	160,10	160,05	160,05	160 —
Fiorino olandese	262,49	262,49	262,60	262,49	261,51	262,45	262,43	262,49	262,49	262,45
Franco belga	18,0420	18,0420	18,035	18,0420	17,91	18,05	18,0325	18,0420	18,042	18 —
Franco francese	154,88	154,88	155,25	154,88	154,14	154,85	154,95	154,88	154,88	154,85
Lira sterlina	1443,75	1443,75	1444 —	1443,75	1460,45	1443,70	1448,15	1443,75	1443,75	1443,75
Marco germanico	268,25	268,25	268,10	268,25	266,80	268,20	267,96	268,25	268,25	268,20
Scellino austriaco	37,8'	37,'8	37,85	37,88	37,72	37,88	37,88	37,88	37,88	37,75
Escudo portoghese	25,805	25,805	25,73	25,805	25,74	25,80	25,80	25,805	25,805	25,80
Peseta spagnola	11,215	11,215	11,21	11,215	11,21	11,20	11,21	11,215	11,215	11,21
Yen giapponese	2,153	2,153	2,15	2,153	2,155	2,15	2,1495	2,153	2,153	2,15

Media dei titoli del 13 maggio 1975

Titolo	
Rendita 5 % 1935	97,050
Redimibile 3,50 % 1934	100,100
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,075
» 5 % (Ricostruzione)	99,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,250
» 5 % (Città di Trieste)	92,625
» 5 % (Beni esteri)	91,575
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,950
» 5,50 % » » 1968-83	81,900
» 5,50 % » » 1969-84	82,350
» 6 % » » 1970-85	83,550
» 6 % » » 1971-86	84,350
» 6 % » » 1972-87	83,950

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	98,075
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94,050
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,050
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,925
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,525
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,075
» poliennali 7 % 1978	93,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 maggio 1975

Valuta	
Dollaro USA	625,725
Dollaro canadese	604,75
Franco svizzero	252,825
Corona danese	115,335
Corona norvegese	127,87
Corona svedese	160,075
Fiorino olandese	262,46
Franco belga	18,037
Franco francese	154,915
Lira sterlina	1444 —
Marco germanico	268,105
Scellino austriaco	37,88
Escudo portoghese	25,802
Peseta spagnola	11,212
Yen giapponese	2,151

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e di un membro del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Corigliano Calabro.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 15 gennaio 1975, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Corigliano Calabro, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Corigliano Calabro (Cosenza), secondo le norme di cui al titolo VII, capo II del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Visto il provvedimento del 21 gennaio 1975, con il quale sono stati nominati i membri degli organi della gestione, ai sensi dell'art. 58 del ripetuto regio decreto-legge n. 375, della menzionata Cassa rurale ed artigiana di Corigliano Calabro, in amministrazione straordinaria;

Considerato che il commissario straordinario dott. De Rose Francesco ha presentato le dimissioni dall'incarico per motivi di salute e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Aldo Aloe è nominato commissario straordinario e lo avv. Carmine Valentini, nato a Cosenza il 1° maggio 1923, in sua vece, e nominato membro del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Corigliano Calabro, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Corigliano Calabro (Cosenza), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1975

Il Governatore: CARLI

(3836)

REGIONE LAZIO

Approvazione del piano regolatore generale del comune di S. Marinella

Con deliberazione della giunta regionale 11 febbraio 1975, n. 305, resa esecutiva dalla commissione di controllo sugli atti regionali nelle sedute del 5 marzo 1975, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di S. Marinella (Roma).

Copia di tale deliberazione sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune, ai sensi dell'art. 10, terz'ultimo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3782)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Viggiù

Con deliberazione della giunta regionale 28 gennaio 1975, n. 11787, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Viggiù (Varese) adottato con deliberazione consiliare 4 giugno 1969, n. 38 e 12 giugno 1972, n. 39.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 15 dicembre 1969, n. 88.

(3776)

Variante al piano regolatore generale del comune di Milano

Con deliberazione della giunta regionale 21 gennaio 1975, n. 11615, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano, adottata con deliberazione consiliare 21 dicembre 1972, numero 288880/3320, relativa alla zona compresa fra piazzale Ovidio, via Salomone, attrezzatura stradale per la nuova Paullese, via Zama, piazza Cartagine, via Regolo.

(3777)

Variante al piano regolatore generale del comune di Castellanza

Con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1974, n. 11053, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Castellanza (Varese), adottata con deliberazione consiliare 23 ottobre 1973, n. 642.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate alla variante al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 21 luglio 1972, n. 718.

(3781)

Varianti al piano regolatore generale del comune di Saronno

Con deliberazione della giunta regionale 21 gennaio 1975, n. 11611, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Saronno (Varese), adottata con deliberazione consiliare 17 settembre 1971, n. 307, relativa alla zona compresa fra le vie: Dalmazia, Varese, P.R. Giuliani e Fiume.

(3778)

Con deliberazione della giunta regionale 21 gennaio 1975, n. 11612, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Saronno (Varese), adottata con deliberazione consiliare 29 luglio 1971, n. 278, relativa alla zona via Macello.

(3779)

Con deliberazione della giunta regionale 21 gennaio 1975, n. 11610, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Saronno (Varese), adottata con deliberazione consiliare 26 novembre 1971, n. 358, relativa alle zone comprese fra le vie: Novara e corso Europa, Baracca e Parini, Legnani e Volta, Concordia e Randaccio.

(3780)

Approvazione del piano di zona del comune di Verolanuova

Con deliberazione della giunta regionale 28 gennaio 1975, n. 11788, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Verolanuova (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(3773)

Approvazione del piano di zona del comune di Val Trompia

Con deliberazione della giunta regionale 21 gennaio 1975, n. 11608, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Val Trompia (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(3774)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a tre posti di fisico in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 28 luglio 1971, n. 585;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblida 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare gli articoli 53 e 67;
Accertato che nel ruolo dei fisici della Marina, detratti i posti da riservare al concorso di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, sono attualmente disponibili tre posti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a bandire, per l'anno 1974, un concorso, per esami, a tre posti di fisico in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina;
Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1974, registro n. 32 Difesa, foglio n. 134, con il quale, su parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma di esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a tre posti di fisico in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina.

Un posto è riservato agli impiegati della carriera di concetto del Ministero della difesa, di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Gli esami del concorso consistono in una prova scritta, in una prova pratica, in un colloquio obbligatorio ed in un colloquio facoltativo (vedi programma di cui all'allegato 2 al presente bando).

La prova scritta avrà luogo il giorno 24 giugno 1975, con inizio alle ore 8, presso l'istituto «Antonianum», viale Manzoni, 1, Roma.

La prova pratica avrà luogo il giorno 25 giugno 1975, con inizio alle ore 8, presso l'istituto di fisica «G. Marconi», città universitaria, Roma.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2, sono tenuti, muniti di idoneo documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso per sostenere le prove d'esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. succ. art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di laurea in fisica o in astronomia;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti, dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (vedi allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome del marito nonchè quello da nubili);

2) la data e il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengono tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonchè l'indirizzo (con la indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

c) la lingua o le lingue prescelte per il colloquio facoltativo, come indicato nell'allegato 2 al presente bando. Ove l'interessato non faccia alcuna dichiarazione al riguardo, si riterrà che egli non intende sostenere il colloquio facoltativo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i concorrenti che avranno conseguito almeno sette decimi nella prova scritta ed almeno sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta e nella prova pratica.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo (lingua o lingue estere) i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo sarà valutato in centesimi di punto, fino ad un massimo di 0,30 per ogni lingua ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio.

Il voto risultante sostituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta e in quella pratica e nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età, a precedenza o a preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possono far valere titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sarà formata, tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, nonchè con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti da quello successivo alla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, a norma delle disposizioni vigenti;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) (estratto atto nascita casellario giudiziale e titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a fisico in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 aprile 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1975
Registro n. 22 Difesa, foglio n. 285

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della Difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . residente in . . . (provincia di . .) (c.a.p.), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a tre posti di fisico in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1975.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . il . . (ove del caso: e che avendo superato il 32° anno di età ha diritto alla elevazione del limite massimo di età, in quanto (1) . . .);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (provincia di . .) (2);

di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali) (3) . . . .,

di possedere il seguente titolo di studio con specializzazione . . . rilasciato da . . nell'anno accademico . .;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (4) . . .,

di prestare attualmente servizio come impiegato dal (5) .;

di aver prestato servizio come impiegato dal al . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a (5) . .,

di essere disposto in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede;

di prescegliere per il colloquio facoltativo la lingua (o le lingue) . . . .

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo: . .

. .

(data)

Firma (6)

. . . . .

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento ovvero dichiarare l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:
ha già prestato servizio militare di leva;
è attualmente in servizio militare presso . . . .;
non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;
non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . . .;
non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato, ecc.

(5) Ove ricorri l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva, per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza, per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dallo art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

Svolgimento di un tema su uno degli argomenti di fisica generale (*meccanica, termologia, acustica, elettrologia, ottica*) o di fisica atomica o nucleare.

PROVA PRATICA

Esecuzione di un esperimento su uno degli argomenti specificati per la fisica generale, con relazione scritta contenente la descrizione del metodo impiegato e l'analisi dei risultati ottenuti.

COLLOQUIO OBBLIGATORIO

1) Fisica generale (meccanica, termologia, acustica, elettrologia, ottica).
2) Fisica atomica e nucleare.
3) Fisica teorica.
4) Elementi di fisica dello stato solido.
5) Elementi di termotecnica.
6) Elementi di elettrotecnica e di elettronica.
7) Nozioni di legislazione su impiego, maneggio, trasporto e conservazione dei prodotti esplosivi, tossici e radioattivi e sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
8) Nozioni limitate all'organizzazione amministrativa dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati e degli operai.
9) Ordinamento degli Stati Maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.

COLLOQUIO FACOLTATIVO

Lingua straniera: lettura e versione in italiano da una o due lingue straniere, a scelta del candidato, di brani di letteratura tecnica.

Il Ministro per la difesa
FORLANI

(3874)

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di sedici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla 1ª classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1975-76.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1975, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di sedici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1975-76, registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1975, registro n. 6 Difesa, foglio n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 96 del 10 aprile 1975;

Visto l'art. 4 del suddetto decreto;

Ritenuto che, dato il limitato numero di domande pervenute, è interesse dell'Amministrazione prorogare il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso;

Decreta:

Articolo unico

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di sedici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1975-76, di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 1975, indicato in preambolo, è prorogato al 25 maggio 1975.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 maggio 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1975
Registro n. 9 Difesa, foglio n. 278

(4034)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a dieci posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale per i servizi meccanografici.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1974, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 265, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, per il conferimento di dieci posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale per i servizi meccanografici del Ministero;
Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1974, registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 309, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del predetto concorso;
Vista la nota n. V/101113/102, in data 6 febbraio 1975, con la quale è stato comunicato che il dott. Romano Sbardella, membro della predetta commissione esaminatrice, dovrà recarsi fuori sede per imprescindibili ragioni di servizio dal 24 al 28 febbraio 1975;
Considerato, pertanto, che il dott. Sbardella non potrà partecipare ai lavori della commissione esaminatrice che si terranno dal 24 al 28 febbraio, in occasione dell'effettuazione della prova facoltativa di dattilografia e della prova orale del citato concorso;
Ritenuto pertanto di doversi provvedere alla di lui sostituzione in seno alla commissione stessa;

Decreta:

Il dott. Ilario Sacco, primo dirigente, è chiamato a far parte della commissione esaminatrice di cui alle premesse in sostituzione del dott. Romano Sbardella.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 febbraio 1975

Il Ministro: DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1975
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 156

(3843)

REGIONE LIGURIA

Riapertura dei termini di presentazione delle domande per la partecipazione al concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Imperia.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande al concorso per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti nei comuni di Dolcedo e Triora, bandito con decreto del medico provinciale di Imperia 9 luglio 1971, n. 2717, per giorni venti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3850)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Foggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1167 del 1° marzo 1975 con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni della provincia di Foggia al 28 febbraio 1973;
Letto il verbale della commissione giudicatrice del suddetto concorso;
Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Di Pierro Candido . . . . punti 155,094
2. Iascone Efrem . . . . » 151,500
3. Curatolo Nicola . . . . » 144,263

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Foggia, addì 19 aprile 1975

Il medico provinciale: CRUPI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1504 del 19 aprile 1975, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso per il conferimento di posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni della provincia di Foggia al 28 febbraio 1973;
Visto l'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta

di dichiarare vincitori i seguenti sanitari per le sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) il dott. Di Pierro Candido è nominato per un biennio, in via di esperimento, ufficiale sanitario del comune di Troia;
2) il dott. Iascone Efrem è nominato per un biennio, in via di esperimento, ufficiale sanitario del comune di Ascoli Satriano;
3) il dott. Curatolo Nicola è nominato per un biennio, in via di esperimento, ufficiale sanitario del comune di San Severo.

Ai predetti sanitari è assegnato il termine di quindici giorni dalla notifica del presente decreto per assumere servizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Foggia, addì 19 aprile 1975

Il medico provinciale: CRUPI

(3877)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1975, n. **14.**

Contributi a favore di aziende pubbliche o a partecipazione pubblica per spese di esercizio di autoservizi di linea di nuova assunzione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 25 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per favorire lo sviluppo e l'estensione di forme di gestione pubblica dei servizi di trasporto di concessione regionale, la Regione eroga, a partire dall'esercizio 1975, contributi per spese di esercizio ad aziende pubbliche o a prevalente partecipazione pubblica e ad enti locali.

Art. 2.

Il contributo, fino ad un massimo di L. 120 per autobus/km, è erogato alle aziende pubbliche o a prevalente partecipazione pubblica o agli enti locali per i servizi di concessione regionale effettuati in conseguenza di pubblicizzazioni di aziende private o di riscatti di concessione da aziende private, avvenuti in epoca successiva al 1° dicembre 1974. Tale massimo è elevato a L. 160 per autobus/km per le percorrenze svolte nel territorio di comunità montane.

Il contributo è computato con riferimento alle percorrenze effettuate dopo la pubblicizzazione o il riscatto e autorizzate in base al disciplinare di concessione e non potrà superare il disavanzo di esercizio del servizio.

Il contributo non è cumulabile con quello di cui alla legge regionale 20 agosto 1973, n. 22, e con la sovvenzione di cui alla legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Art. 3.

Il contributo di cui all'art. 2 può essere eccezionalmente aumentato fino a L. 200 per autobus/km a favore dell'azienda pubblica in esercizio, che intervenga per la prosecuzione della gestione di autoservizi di preminente interesse pubblico, in attesa che venga definita la pubblicizzazione e la compartecipazione finanziaria degli enti locali interessati. La corresponsione del contributo eccezionale non può eccedere la durata di quattro mesi e la relativa misura non può superare il deficit di esercizio del servizio.

Art. 4.

Gli enti o le aziende interessate al conseguimento del contributo devono presentare domanda alla giunta regionale.

Dell'istruttoria è incaricata la direzione compartimentale trasporti in concessione.

La concessione dei contributi, a chiusura di ogni esercizio, è deliberata dalla giunta regionale, sulla base di conteggi e delle verifiche di regolarità di esercizio effettuate dalla direzione compartimentale trasporti in concessione e stabilita con decreto del presidente della giunta.

Le somme non assegnate in un esercizio finanziario potranno esserlo in quello successivo.

Art. 5.

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1975 la spesa di lire 350 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 e la conseguente istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. 610 con la denominazione «Contributi a favore di aziende pubbliche o a partecipazione pubblica per spese di esercizio di autoservizi di linea di nuova istituzione» e lo stanziamento di lire 350 milioni.

Gli oneri per l'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1976 e per gli anni finanziari successivi saranno stabiliti con apposita legge regionale che ne indicherà il finanziamento.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 20 marzo 1975

OBERTO TARENA

(2918)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751300)